

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2003117**
Data: **22/05/2017**

Oggetto: **comunicazione liquidazioni periodiche IVA**

Allegati: **NO**

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Gentile Associato,

con la presente si ritiene opportuno ricordare che, come già segnalato nella precedente Circolare Fisco prot. 2008816 del 07/12/16, l'art. 4 del D.L. n. 193/2016 ha inserito il nuovo art. 21-bis al D.L. n. 78/2010 introducendo un nuovo obbligo di comunicazione trimestrale relativo ai **dati delle liquidazioni periodiche Iva**.

Tale nuovo adempimento avrà come prima scadenza il prossimo 31 maggio 2017. Notizia dell'ultima ora è che in data odierna il Ministro dell'Economia e delle Finanze firmerà il Provvedimento che **differisce al 12 giugno prossimo il termine per l'invio** delle nuove comunicazioni dei dati sulle liquidazioni periodiche iva **relative al primo trimestre 2017**. Pertanto si avrà un termine più ampio per l'invio, in caso contrario ci riserveremo di informare tempestivamente gli Associati.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla comunicazione tutti i **soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto**, anche nell'ipotesi di liquidazione Iva con eccedenza a credito.

Per espressa disposizione normativa, la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva è **unica** anche per coloro che esercitano più attività gestite da **contabilità separate**.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi **non** obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Restano esclusi dalla comunicazione i contribuenti minimi e forfetari.

Composizione del modello e modalità di invio

Il Provv. n. 585793/2017 ha approvato e pubblicato il modello della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, fornendo altresì le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione dello stesso.

Il modello deve essere presentato **esclusivamente in via telematica** dal contribuente ovvero da un proprio intermediario abilitato ed è formato dai seguenti documenti:

- **dal frontespizio**: dove indicare i dati generali del contribuente e i dati del soggetto che trasmette la comunicazione;
- **dal quadro VP**: dove indicare i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche.

I soggetti passivi Iva che effettuano la **liquidazione mensile** dell'imposta sono tenuti a presentare **un modulo per ciascun mese**, mentre quelli **trimestrali** un **unico modulo** per ciascun trimestre.

In particolare, nel rigo VP1 deve essere indicato il mese o il trimestre di riferimento della liquidazione periodica, mentre nei successivi righe vanno indicati:

- nel rigo VP2 **l'ammontare complessivo delle operazioni attive** al netto dell'Iva, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese le operazioni:

- ✓ ad esigibilità differita;
- ✓ non imponibili o esenti;
- ✓ non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/1972;
- ✓ per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (soggette a reverse charge).

Non dovrà invece essere indicato l'ammontare delle operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis (ad eccezione delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'articolo 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).

- Nel rigo VP3 va indicato **l'ammontare complessivo degli acquisti interni o intracomunitari e delle importazioni** relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.P.R. 633/1972. Vanno inoltre indicati gli acquisti:

- ✓ ad esigibilità differita;
- ✓ con Iva indetraibile;
- ✓ intracomunitari non imponibili di cui all'articolo 42, comma 1, del D.L. 331/1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 28/1997),
- ✓ triangolari comunitari con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente, di cui all'articolo 40, comma 2, del D.L. n. 331/1993.

- Nel rigo VP4 va riportato **l'ammontare dell'Iva a debito**, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, oltre che l'Iva a debito relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo (operazioni con Iva ad esigibilità differita).

- Nel rigo VP5 va indicato **l'ammontare dell'Iva** relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel caso di opzione per il regime Iva per cassa di cui all'articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012 nel rigo va indicata l'imposta relativa agli acquisti registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento, mentre il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3.

N.B.: L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

- Nel rigo VP6 va indicata l'**lva dovuta o a credito**, come differenza tra i campi VP4 e VP5.
- Nel rigo VP7 va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.
- Nel rigo VP8 va indicata l'iva a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).
- Nel rigo VP9 va indicato l'ammontare del credito Iva compensabile, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
- Nel rigo VP10 va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario (**versamenti auto UE**).
- Nel rigo VP11 va indicato l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.
- Nel rigo VP12 vanno indicati gli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del primo, secondo e terzo trimestre per i contribuenti trimestrali (il rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali relativamente al 4° trimestre).
- Nel rigo VP13 va indicato l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.
- Nel rigo VP14 va indicato:
 - in colonna 1 l'importo dell'Iva da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione di gruppo;
 - in colonna 2 l'importo dell'Iva a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione di gruppo.

Tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'articolo 7 del D.P.R. 542/1999 relativamente al 4° trimestre.

Sanzioni

Relativamente al regime sanzionatorio previsto si ricorda infine che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000**, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Termini di presentazione

Si ritiene opportuno ricordare, inoltre, le successive scadenze per il 2017 relative a tale nuovo adempimento che prevede che tale comunicazione venga effettuata **a regime entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**:

- 2° trimestre 2017: 16 settembre 2017;
- 3° trimestre 2017: 30 novembre 2017;
- 4° trimestre 2017: 28 febbraio 2018.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO**.

Studio Bondavalli